

ORGANISMI ISTITUZIONALI CON SCADENZA A TEMPO DETERMINATO

COLLEGIO DEI SINDACI DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEGLI OPERATORI AGRICOLI

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 13 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018.

E' previsto dall'articolo 27 della Legge 5 luglio 1974 n. 56 e dalla Legge 25 ottobre 1973 n.37.

E' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Consiglio Grande e Generale nomina un membro effettivo con le funzioni di Presidente del Collegio ed un membro supplente. Il Consiglio Direttivo del Consorzio nomina, tra i suoi membri, due membri effettivi ed un membro supplente.

I Sindaci durano in carica **tre anni e sono rieleggibili.**

Norma generale: Articolo 61 Decreto Delegato n.46/2011

- 1. Il Collegio Sindacale, quando la sua costituzione è obbligatoria, si compone di tre o cinque membri.*
- 2. Almeno due membri devono risultare iscritti nel [Registro dei Revisori Contabili](#).*
- 3. I restanti membri, se non iscritti a tale registro, devono risultare iscritti [all'Ordine dei Dottori Commercialisti](#), al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o [all'Ordine degli Avvocati e Notai](#). Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti.*
- 4. La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica.*
- 5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.*
- 6. Il Sindaco unico, quando la sua nomina è obbligatoria, deve avere la residenza nella Repubblica e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.*

Presidente: **Chiara Taddei** (per i Gruppi Consiliari di maggioranza)

Membro supplente: **Nicola Mularoni** (per i Gruppi Consiliari di minoranza)